

STUDIO ASSOCIATO

Rag. Franco Peruzzi

CONSULENTE DEL LAVORO

Dott. Franca Peruzzi

CONSULENTE DEL LAVORO

Rag. Giovanni Peruzzi

CONSULENTE DEL LAVORO

Dott. Raffaele Triggiani

COMMERCIALISTA-REVISORE LEGALE

Dott. Stefano Dani

COMMERCIALISTA-REVISORE LEGALE

Dott. Fulvia Peruzzi

Empoli, 13/01/2022

A tutti le Aziende

Loro sedi

CIRCOLARE FLASH N. 4

Oggetto: Lavoratori autonomi occasionali: come e quando inviare la comunicazione preventiva

Ad integrazione e parziale modifica della nostra circolare flash 3 del 11 gennaio 2022, a seguito della nota dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) del 11 gennaio 2022 vi informiamo quanto segue:

Dal 21 dicembre 2021 è vigente una nuova disposizione che prevede l'obbligo di comunicare l'avvio dell'attività di un lavoratore autonomo occasionale (ex articolo 2222 c.c.).

Si tratta di quei lavoratori che si obbligano a compiere, verso un corrispettivo, un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti di un committente e per i quali non è prevista una comunicazione al Centro per l'Impiego (Unilav). In pratica, sono rapporti di lavoro autonomo la cui attività è resa in via eccezionale, episodica e comunque non ricorrente e non abituale, quindi non nell'esercizio di una attività professionalmente organizzata (così come previsto dall'art. 5 del D.P.R. n. 633/1972).

La finalità adottata dal legislatore, per motivare il nuovo adempimento burocratico, è quella di svolgere una attività di monitoraggio e per contrastare forme elusive nell'utilizzo di tale tipologia contrattuale.

L'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), di concerto con l'Ufficio legislativo del Ministero del lavoro, ha pubblicato la [nota n. 29 dell'11 gennaio 2022](#), con la quale ha fornito le prime indicazioni utili al corretto adempimento comunicativo.

Queste le principali indicazioni fornite dall'Ispettorato del lavoro, soggetto destinatario alla ricezione della comunicazione.

Quali rapporti vanno comunicati

L'obbligo riguarda i rapporti avviati dopo l'entrata in vigore della disposizione (21 dicembre 2021) o, anche se avviati prima, i rapporti ancora in corso all'11 gennaio 2022 (data di emanazione della nota INL n. 29/2022).

Per tutti i rapporti di lavoro in essere all'11 gennaio 2022 e per i rapporti iniziati dal 21 dicembre e già cessati, la comunicazione andrà effettuata entro il 18 gennaio 2022.

Per i rapporti avviati dopo l'11 gennaio 2022, la comunicazione andrà effettuata prima dell'inizio della prestazione del lavoratore autonomo occasionale, eventualmente risultante dalla lettera di incarico.

Sono invece esclusi dal richiamato obbligo:

- le **collaborazioni coordinate e continuative**, ivi comprese quelle etero-organizzate di cui all'[articolo 2, comma 1, D.Lgs. 81/2015](#), peraltro già oggetto di comunicazione preventiva ai sensi dell'[articolo 9-bis D.L. 510/1996](#); i rapporti instaurati ai sensi e nelle forme dell'[articolo 54-bis D.L. 50/2017](#) (c.d.
- **“prestazioni occasionali” Ex Voucher**), rispetto ai quali già sono previsti specifici obblighi di comunicazione e gestione del rapporto;
- le **professioni intellettuali** in quanto oggetto della apposita disciplina contenuta negli [articoli 2229 cod. civ.](#) ed in genere tutte le **attività autonome esercitate in maniera abituale e assoggettate al regime Iva**; se tuttavia l'attività effettivamente svolta **non corrisponda a quella esercitata in regime Iva, la stessa deve ritenersi rientrante nell'ambito di applicazione della disciplina in esame**;
- i **rapporti di lavoro intermediati da piattaforma digitale**, comprese le attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente, rispetto ai quali sono già previsti specifici obblighi di comunicazione.

Come va effettuata la comunicazione

La comunicazione dovrà essere effettuata all'Ispettorato del Lavoro territorialmente competente, in ragione del luogo ove si svolgerà la prestazione, e dovrà essere preventiva rispetto all'avvio dell'attività lavorativa.

A regime, la procedura comunicativa sarà telematica e riprenderà le modalità operative previste per le comunicazioni che il datore di lavoro effettua per i lavoratori intermittenti (articolo 15, comma 3, del decreto legislativo n. 81/2015).

In attesa che il Ministero del Lavoro aggiorni l'applicativo telematico di riferimento, la comunicazione andrà effettuata attraverso l'invio di una e-mail ad uno specifico indirizzo di posta elettronica ordinario, messo a disposizione di ciascun Ispettorato territoriale (vedi elenco in fondo).

Cosa va scritto nella comunicazione

La comunicazione, che potrà essere direttamente inserita nel corpo dell'e-mail, dovrà contenere i seguenti elementi minimi:

- i dati del committente (ragione sociale, sede legale, CF/Partita IVA);
- i dati del lavoratore autonomo occasionale (nome e cognome, data e luogo di nascita, residenza e CF) ;
- la sede ove il collaboratore svolgerà la propria prestazione lavorativa (esempio: presso il suo studio, presso la sua abitazione ovvero presso la sede del committente) ;
- una sintetica descrizione dell'attività;
- l'ammontare del compenso (**solo qualora stabilito al momento dell'incarico**) ;
- la data di avvio delle prestazioni occasionali;
- l'arco temporale entro il quale potrà considerarsi compiuta l'opera o il servizio (ad esempio, un giorno, una settimana, un mese).

Nell'ipotesi in cui l'opera o il servizio non sia compiuto nell'arco temporale indicato nell'ultimo punto, sarà necessario effettuare una nuova comunicazione.

Inoltre, per quanto non espressamente previsto, può essere allegata all'email, anche la lettera di incarico, con le specifiche sull'attività che dovrà essere svolta.

Qualora manchino i dati suindicati, la comunicazione sarà considerata omessa dall'Ispettorato del Lavoro e sarà applicata la relativa sanzione amministrativa.

Una comunicazione già trasmessa potrà essere annullata, ovvero potranno essere modificati i dati ivi inseriti, in qualunque momento antecedente all'inizio dell'attività del prestatore.

Quella che segue è una bozza di comunicazione con i dati obbligatori richiesti dall'Ispettorato del Lavoro.

Sanzione

In caso di mancata o ritardata comunicazione è prevista una sanzione amministrativa da 500 a 2.500 euro per ogni lavoratore autonomo occasionale. Alla sanzione non si applica la procedura di diffida, di cui all'articolo 13 del D.Lgs. n. 124 del 2004.

La sanzione potrà essere più di una laddove gli obblighi comunicazionali omessi riguardino più lavoratori e potrà applicarsi anche laddove il rapporto di lavoro si protragga oltre il periodo inizialmente indicato nella comunicazione senza che il committente abbia provveduto ad effettuarne una nuova.

FAC-SIMILE

Oggetto: **Comunicazione avvio attività lavoro autonomo occasionale**

Ai sensi di quanto previsto al nuovo articolo 14, comma 1, del TU Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro (decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008), siamo a comunicare l'avvio di una prestazione di lavoro autonomo occasionale, ai sensi dell'articolo 2222 c.c., tra la società _____, con sede legale in _____ p. Iva /CF _____ e il Sig. _____

nato a _____ il _____ con CF _____ e residente in _____, per lo svolgimento della seguente attività _____.

La prestazione occasionale verrà resa presso i locali _____ ed inizierà il _____.

Alla conclusione dei lavori, il collaboratore riceverà un compenso pari a euro _____, al lordo della ritenuta d'acconto del 20%.

Si precisa:

- L'incarico sarà svolto dal collaboratore in piena autonomia tecnica ed organizzativa, senza alcun vincolo di subordinazione, né di luogo e né di orario, potendo autodeterminare i propri ritmi di lavoro e senza l'inserimento nell'organizzazione gerarchica del Committente.

Si allega la lettera di incarico (facoltativo)

L'Azienda

Indirizzi email, degli Ispettorati Territoriali del Lavoro, ai quali inviare la comunicazione di avviamento dell'attività autonoma occasionale

ITL.Ancona.occasionali@ispettorato.gov.it
ITL.Aosta.occasionali@ispettorato.gov.it
ITL.Aquila.occasionali@ispettorato.gov.it
ITL.Arezzo.occasionali@ispettorato.gov.it
ITL.AscoliPiceno.occasionali@ispettorato.gov.it
ITL.AstiAlessandria.occasionali@ispettorato.gov.it
ITL.Avellino.occasionali@ispettorato.gov.it
ITL.Bari.occasionali@ispettorato.gov.it
ITL.Belluno.occasionali@ispettorato.gov.it
ITL.Benevento.occasionali@ispettorato.gov.it
ITL.Bergamo.occasionali@ispettorato.gov.it
ITL.Biella-Vercelli.occasionali@ispettorato.gov.it
ITL.Bologna.occasionali@ispettorato.gov.it
ITL.Brescia.occasionali@ispettorato.gov.it
ITL.Brindisi.occasionali@ispettorato.gov.it
ITL.Cagliari-Oristano.occasionali@ispettorato.gov.it
ITL.Campobasso-Isernia.occasionali@ispettorato.gov.it
ITL.Caserta.occasionali@ispettorato.gov.it
ITL.Catanzaro.occasionali@ispettorato.gov.it
ITL.Chieti-Pescara.occasionali@ispettorato.gov.it
ITL.Como-Lecco.occasionali@ispettorato.gov.it
ITL.Cosenza.occasionali@ispettorato.gov.it
ITL.Cremona.occasionali@ispettorato.gov.it
ITL.Crotone.occasionali@ispettorato.gov.it
ITL.Cuneo.occasionali@ispettorato.gov.it
ITL.Ferrara-Rovigo.occasionali@ispettorato.gov.it
ITL.Firenze.occasionali@ispettorato.gov.it
ITL.Foggia.occasionali@ispettorato.gov.it
ITL.Frosinone.occasionali@ispettorato.gov.it
ITL.Genova.occasionali@ispettorato.gov.it
ITL.Grosseto.occasionali@ispettorato.gov.it
ITL.Imperia.occasionali@ispettorato.gov.it
ITL.LaSpezia.occasionali@ispettorato.gov.it
ITL.Latina.occasionali@ispettorato.gov.it

ITL.Lecce.occasionali@ispettorato.gov.it
ITL.Livorno-Pisa.occasionali@ispettorato.gov.it
ITL.Lucca-Massacarrara.occasionali@ispettorato.gov.it
ITL.Macerata.occasionali@ispettorato.gov.it
ITL.Mantova.occasionali@ispettorato.gov.it
ITL.Milano-Lodi.occasionali@ispettorato.gov.it
ITL.Modena.occasionali@ispettorato.gov.it
ITL.Napoli.occasionali@ispettorato.gov.it
ITL.Novara-Verbania.occasionali@ispettorato.gov.it
ITL.Nuoro.occasionali@ispettorato.gov.it
ITL.Padova.occasionali@ispettorato.gov.it
ITL.Parma-ReggioEmilia.occasionali@ispettorato.gov.it
ITL.Pavia.occasionali@ispettorato.gov.it
ITL.Perugia.occasionali@ispettorato.gov.it
ITL.PesaroUrbino.occasionali@ispettorato.gov.it
ITL.Piacenza.occasionali@ispettorato.gov.it
ITL.Potenza-Matera.occasionali@ispettorato.gov.it
ITL.Prato-Pistoia.occasionali@ispettorato.gov.it
ITL.Ravenna-ForliCesena.occasionali@ispettorato.gov.it
ITL.ReggioCalabria.occasionali@ispettorato.gov.it
ITL.Rimini.occasionali@ispettorato.gov.it
ITL.Roma.occasionali@ispettorato.gov.it
ITL.Salerno.occasionali@ispettorato.gov.it
ITL.Sassari.occasionali@ispettorato.gov.it
ITL.Savona.occasionali@ispettorato.gov.it
ITL.Siena.occasionali@ispettorato.gov.it
ITL.Sondrio.occasionali@ispettorato.gov.it
ITL.Taranto.occasionali@ispettorato.gov.it

STUDIO ASSOCIATO PERUZZI TRIGGIANI DANI